

INFORMATIVA PER I CLIENTI

Edizione 2022

PROMEMORIA INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER DECESSO E INVALIDITÀ (IDI)

Informativa per i clienti

L'informativa per i clienti riportata di seguito fornisce un riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). I diritti e gli obblighi delle parti contraenti si evincono dalla proposta di assicurazione o dalla conferma di assicurazione, dalle Condizioni generali di assicurazione e dalle leggi applicabili, in particolare dalla LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore sulla base di un contratto di assicurazione collettiva è la SOLIDA Assicurazioni SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo (di seguito denominata SOLIDA). Lo stipulante è Atupri Assicurazione della salute SA, Zieglerstrasse 29, 3001 Berna (di seguito «l'assicuratore malattia»).

I clienti esistenti dell'assicuratore malattia possono richiedere la copertura assicurativa instaurando un rapporto contrattuale con l'assicuratore malattia. In questo modo diventano assicurati.

Solo in seguito a un infortunio assicurato nasce, con un diritto di credito autonomo, un rapporto diretto tra l'avente diritto e la SOLIDA (art. 95a LCA).

Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'assicurazione in caso di decesso e invalidità in seguito a infortunio offre una copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità dovuti a infortunio. È una mera assicurazione di rischio senza quota di risparmio. La prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia comportato una perdita patrimoniale o che anche un'altra compagnia di assicurazione eroghi prestazioni. Sono assicurate le persone indicate nella conferma di assicurazione. In qualità di assicuratore collettivo, la SOLIDA eroga le prestazioni assicurate secondo la conferma di assicurazione.

In caso di decesso, il capitale assicurato per il caso di decesso viene erogato se la persona assicurata muore entro

cinque anni in seguito ai postumi di un infortunio e al momento dell'infortunio sussisteva una copertura infortuni. Il capitale di decesso concretamente concordato risulta dalla proposta di assicurazione o dalla conferma di assicurazione e viene erogato deducendo l'indennità di invalidità eventualmente già versata per lo stesso infortunio.

In caso di invalidità permanente viene erogato il capitale di invalidità assicurato se entro cinque anni dall'infortunio subentra un'invalidità medico-teorica presumibilmente permanente e al momento dell'infortunio sussisteva una copertura infortuni. Il capitale di invalidità dipende dal grado di invalidità e dalla somma assicurata concordata. I principi validi per la determinazione del grado d'invalidità sono stabiliti nelle Condizioni generali d'assicurazione e si basano su un metodo di calcolo astratto secondo la tabella degli arti. La somma assicurata concordata risulta dalla proposta di assicurazione o dalla conferma di assicurazione.

Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha compiuto 65 anni, la prestazione assicurativa per l'invalidità permanente viene versata sotto forma di rendita vitalizia.

Le prestazioni sono limitate in età avanzata (massimali assicurativi, assenza di progressione) nonché per i bambini e i giovani.

I rischi concretamente assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nella proposta di assicurazione o nella conferma di assicurazione nonché nelle Condizioni generali di assicurazione.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa, tra l'altro in caso di infortuni

- in seguito a guerra, guerra civile e/o eventi bellici;
- in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- in seguito a pericoli straordinari;
- in seguito o in occasione di perpetrazione di o partecipazione a crimini o reati commessi o tentati, intenzionali o accettati, da parte della persona assicurata o dell'avente diritto
- per i quali la persona assicurata presenta un tasso di alcolemia nel sangue pari o superiore al due per mille; quale conseguenza di atti temerari;
- in seguito a suicidio o danni alla salute causati dalla persona assicurata stessa al proprio corpo intenzionalmente o in stato di totale o parziale incapacità di discernimento;
- in seguito all'assunzione intenzionale di medicinali, droghe e prodotti chimici;
- in seguito a interventi medici o chirurgici che non erano necessari per un infortunio assicurato subito.

La descrizione esatta delle esclusioni summenzionate e ulteriori limitazioni dell'estensione della copertura sono contenute nelle Condizioni generali di assicurazione.

A quanto ammonta il corrispettivo e quando deve essere corrisposto?

L'ammontare del corrispettivo dipende dall'età e dalla copertura desiderata. Se le tariffe vengono adeguate nel corso della durata, il partner contrattuale dell'assicuratore malattia ha il diritto di disdire il contratto.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo decorre dall'inizio del contratto. I corrispettivi devono essere versati anticipatamente conformemente alle disposizioni della conferma di assicurazione.

Quali altri obblighi ha la persona assicurata?

Obbligo di notifica: ogni caso assicurativo che presumibilmente comporti il diritto a prestazioni assicurative deve essere notificato immediatamente alla SOLIDA.

Obbligo di collaborazione: l'assicurato o gli aventi diritto devono fare tutto il possibile per chiarire l'infortunio e le sue conseguenze; in particolare devono esonerare i medici dall'obbligo del segreto professionale.

La persona assicurata o l'avente diritto ha l'obbligo, pena la perdita di ogni diritto in caso di omissione, di fornire alla SOLIDA, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, tutte le informazioni richieste riguardo allo stato di salute precedente e attuale, nonché riguardo all'infortunio e al decorso della guarigione.

Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Quando inizia il contratto?

Il contratto decorre dalla data indicata nella conferma di assicurazione.

Quanto dura il contratto?

Allo scadere della durata minima contrattuale di un anno, il contratto si rinnova tacitamente di un anno, a meno che non venga disdetto entro i termini prestabiliti.

Quando termina il contratto?

Il contratto termina

- mediante revoca:
 - il partner contrattuale dell'assicuratore malattia può revocare la propria proposta entro 14 giorni dalla proposta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova testuale.
- per disdetta:
 - le parti contraenti possono disdire il contratto per la fine di un anno civile dopo una durata minima contrattuale di un anno e rispettando un preavviso di tre mesi. Il partner contrattuale dell'assicuratore malattia deve inviare la relativa comunicazione all'assicuratore malattia per iscritto o in un'altra forma che

consenta la prova testuale.

- Il partner contrattuale dell'assicuratore malattia può inoltre disdire il contratto in caso di adeguamento del corrispettivo. In tal caso la disdetta deve pervenire all'assicuratore malattia l'ultimo giorno dell'anno civile.
- Il partner contrattuale dell'assicuratore malattia può inoltre disdire il contratto dopo ogni infortunio per il quale deve essere erogata una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento.
- L'assicuratore malattia può disdire il contratto anche se fatti rilevanti sono stati taciuti o comunicati in modo non corretto.

- con il decesso della persona assicurata;
- mediante risoluzione del contratto di assicurazione collettiva tra la SOLIDA e l'assicuratore malattia.

L'assicuratore malattia può inoltre recedere dal contratto

- se il suo contraente è in ritardo con il pagamento del corrispettivo, è stato sollecitato e l'assicuratore rinuncia a riscuotere il corrispettivo;
- in caso di frode assicurativa.

Ulteriori possibilità di disdetta sono indicate nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Come elaborano i dati l'assicuratore malattia e la SOLIDA?

La società responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alla proposta di assicurazione, alla gestione del portafoglio e all'incasso è l'assicuratore malattia.

La SOLIDA (SOLIDA Assicurazioni SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo) agisce in qualità di società responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito della liquidazione dei sinistri.

I dati personali vengono trattati dalle suddette società responsabili per gli scopi derivanti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto, in particolare per la determinazione del corrispettivo, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione dei casi assicurativi e per valutazioni statistiche. Sottoscrivendo il contratto, il partner contrattuale dell'assicuratore malattia acconsente inoltre al trattamento dei suoi dati per scopi di marketing.

L'assicuratore malattia e la SOLIDA trasferiscono i dati necessari per l'elaborazione ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto. Essi possono anche trasmettere dati a imprese di coassicurazione o di riassicurazione. Inoltre, l'assicuratore malattia e la SOLIDA possono richiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni pertinenti (dati sanitari, amministrativi e di diritto penale), in particolare sull'andamento dei sinistri. Ciò vale indipendentemente dalla stipula del contratto. Il partner contrattuale dell'assicuratore malattia ha il diritto di richiedere alla SOLIDA e all'assicuratore malattia le informazioni previste per legge in merito

al trattamento dei dati che li riguardano. Le società responsabili conservano i dati personali nel quadro degli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Inoltre, conservano i dati personali rilevanti oltre il termine di conservazione previsto dalla legge, se questi sono necessari per l'esercizio e la difesa dei diritti legali di una delle due società responsabili. La durata della conservazione dipende, tra l'altro, dai termini di prescrizione previsti dalla legge o dal periodo in cui possono essere fatte valere pretese nei confronti della SOLIDA o dell'assicuratore malattia. I dati personali non più necessari vengono cancellati o resi anonimi ai sensi di legge.